



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO

REGOLAMENTO ATTIVITA' EROGATIVA

Approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 15 marzo 2017

**REGOLAMENTO
DELL'ATTIVITA' EROGATIVA**

PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

OGGETTO

1.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, 4° comma, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari ed indica i criteri attraverso i quali vengono individuate e selezionate le iniziative ed i progetti, propri e di terzi, da finanziare in tutto o in parte, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria, e di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) sottoscritto in data 22 aprile 2015, adottati e fatti propri dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

PARTE II - ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ART. 2

SETTORI DI INTERVENTO

2.1 Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento nel rispetto delle tradizioni originarie, operando preminentemente nei settori ammessi di cui all'art. 1 lettera c-bis del D. Lgs. del 17 maggio 1999 n. 153 e di seguito riportati:

- Famiglia e valori connessi; Crescita e formazione giovanile; Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; Volontariato, filantropia e beneficenza; Religione e sviluppo spirituale; Assistenza agli anziani; Diritti civili;
- Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; Sviluppo locale ed edilizia popolare locale; Protezione dei consumatori; Protezione civile; Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; Attività sportiva; Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; Patologie e disturbi psichici e mentali;

- Ricerca scientifica e tecnologica; Protezione e qualità ambientale;
- Arte, attività e beni culturali.

Tra i settori ammessi è ricompreso anche quello afferente la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità ai sensi dell'art. 7 della Legge 1° agosto 2002 n. 166.

2.2 La Fondazione opera preminentemente in un massimo di cinque settori - cosiddetti "Rilevanti" - appartenenti anche a più di una categoria dei settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti è effettuata dall'Organo di Indirizzo della Fondazione in sede di approvazione del Programma Pluriennale di Attività. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza e ne viene data notizia pubblica.

2.3 La Fondazione svolge la propria attività in maniera prevalente nel territorio di tradizionale radicamento così come definito dall'art. 2 dello Statuto. Può intervenire inoltre anche al di fuori di tali limiti territoriali per iniziative comuni a più Fondazioni promosse dall'ACRI o dalla Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Marchigiane.

2.4 Nell'ambito della programmazione degli interventi, l'Organo di Indirizzo può concentrare l'attività della Fondazione, per periodi di tempo definiti, anche solo in alcuni dei settori previsti dallo Statuto.

ART. 3

PRINCIPI GENERALI

3.1 La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità di gestione ed impronta la sua azione a criteri di efficacia degli interventi, equità, indipendenza, imparzialità, non discriminazione e trasparenza.

3.2 La Fondazione persegue i propri scopi:

- a) in via primaria mediante progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati interessati;
- b) nell'ambito di spazi e di programmi di attività da essa appositamente individuati o di progetti ideati e realizzati da terzi;
- c) mediante l'esercizio di imprese strumentali nei settori rilevanti e l'assunzione di partecipazioni in società ed enti operanti in via esclusiva negli stessi settori rilevanti, nel rispetto della legislazione vigente;
- d) in tutti gli altri casi consentiti dalla legge.

3.3 L'attività istituzionale è definita dai contenuti del Programma Pluriennale di Attività e del Documento Programmatico Previsionale annuale nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

3.4 Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata distribuzione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

3.5 La Fondazione prevede la destinazione di somme di limitato importo per la realizzazione di piccoli interventi non legati, per la loro dimensione, ad una specifica programmazione, ma in ogni caso riconducibili ai settori di attività individuati nei documenti di programmazione.

3.6 Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da lasciti e liberalità di terzi non destinati ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a lasciti e liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal testatore o dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, da inserirsi nei documenti di programmazione della Fondazione.

3.7 La Fondazione provvede a divulgare le informazioni necessarie a far conoscere le attività e i progetti direttamente posti in essere e quelli di terzi sostenuti tramite i propri interventi.

ART. 4

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

4.1 Possono essere destinatari degli interventi della Fondazione gli Enti, pubblici e privati, senza fini di lucro aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, come definite dall'art. 1, 1° comma, lett. h) del D.Lgs. 153/99, le imprese sociali e le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/91 e successive modificazioni e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.

4.2 Sono escluse dagli interventi istituzionali della Fondazione le richieste provenienti da:

- a) società commerciali e organizzazioni i cui statuti e/o atti costitutivi contemplino finalità di lucro, con eccezione delle imprese e delle cooperative di cui al precedente comma;
- b) partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali;
- c) persone fisiche, con eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca purché assegnati a fronte di bandi opportunamente pubblicizzati.

PARTE III - MODALITA' OPERATIVE

ART. 5

RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

5.1 Ciascun progetto o iniziativa da finanziare, come pure ciascuna proposta di erogazione, deve risultare adeguatamente istruita e corredata da idonea documentazione atta ad individuarne, il soggetto promotore, le finalità e gli obiettivi della richiesta; non potranno perciò mancare:

- il soggetto o i soggetti promotori;
- una sintetica ma chiara descrizione dell'iniziativa;

- una nota illustrativa sui benefici attesi;
- il preventivo di spesa;
- l'elenco dei soggetti esterni interessati a collaborare al progetto e gli eventuali impegni o attestazioni di disponibilità;
- le eventuali altre fonti di finanziamento che concorreranno a sostenere le spese necessarie alla completa realizzazione del progetto.

5.2 La Fondazione stabilisce, tempo per tempo, le caratteristiche dell'informativa che i richiedenti gli interventi devono fornire o della documentazione che va prodotta per l'esame dei progetti di terzi. E' riservata in ogni caso alla Fondazione la facoltà di richiedere ulteriori notizie o documentazione, anche in momenti successivi.

5.3 Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati personali la Fondazione, oltre che richiedere il consenso, quando previsto dalla vigente normativa sulla Privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), opera nel rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza degli stessi dati.

ART. 6

CRITERI DI SCELTA E PRINCIPI DI SELEZIONE

6.1 La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione, e la coerenza con i programmi della Fondazione.

6.2 Per la valutazione delle iniziative, la Fondazione utilizza metodi e parametri che consentano ove possibile la confrontabilità dei progetti all'interno dello stesso settore, tenendo conto in ogni caso che saranno privilegiati i progetti aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- possibilità di ulteriori sviluppi del settore di intervento o di settori collegati;
- carenza di impegni pubblici per l'iniziativa;
- caratteristiche innovative:
 1. originalità del progetto e della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;
 2. esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
 3. esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e dalla consistenza di tali finanziamenti;
 4. grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione;
- eventuali positive ricadute in termini occupazionali.

6.3 Nell'individuazione dei progetti da finanziare di maggiore dimensione si tiene conto della valutazione, ove possibile, dell'impatto in termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto è suscettibile di determinare anche in relazione ai costi del medesimo.

6.4 In particolare ogni singola iniziativa verrà valutata in rapporto alla piena rispondenza del progetto proposto ai programmi della Fondazione, ai criteri generali contenuti nel presente regolamento nonché a quelli ulteriori fissati in eventuali avvisi pubblici. Oltre a quanto sopra la Fondazione terrà conto anche:

- della coerenza interna del progetto, avuto riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti;
- dell'originalità del progetto e della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;
- dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
- dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e dalla consistenza di tali finanziamenti;
- del grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione verificandone la finalità di valorizzazione di aspetti peculiari del territorio di riferimento;
- della completezza della documentazione fornita;
- dell'esigenza di mantenere e consolidare iniziative che hanno dato prova di coinvolgimento, efficacia dei risultati ed efficienza della gestione.

6.5 Al fine di stabilire la validità del progetto o dell'iniziativa, si può fare ricorso alla consulenza di esperti esterni all'organo che procede all'esame, per un giudizio di natura tecnica.

6.6 Nella valutazione del finanziamento di progetti di maggiore dimensione e complessità, verrà dato particolare rilievo al rapporto costi/benefici cercando di ricondurre ad omogeneità, il più possibile, i termini del raffronto e particolarmente approfondendo il complesso dei benefici attesi, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti.

6.7 La comparazione tra progetti, quando necessaria, verrà fatta tenendo presente la relazione tra i costi ed i benefici attesi, la rispondenza alle esigenze della collettività, il livello tecnico complessivo, l'armonico inserirsi dell'iniziativa nel quadro complessivo di quelle dell'Ente Fondazione e la sua coerenza con le politiche di erogazione.

ART. 7

MODALITA' EROGATIVA

7.1 Le singole richieste di erogazione, complete della documentazione di rito, vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 Il Segretario Generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.

7.3 La determinazione di assegnazione delle erogazioni è di norma formalizzata con lettera del Presidente, entro 30 giorni dall'approvazione dell'intervento che contiene l'impegno alla erogazione del contributo previa documentazione e verifica della realizzazione dell'iniziativa.

7.4 L'erogazione delle risorse deliberate per l'intervento è effettuata sulla base della documentazione comprovante la realizzazione del progetto anche per stati di avanzamento dei lavori, e l'effettiva destinazione alle finalità individuate al momento dell'approvazione. Il Presidente può disporre l'erogazione anticipata sulla base di giustificati motivi e/o garanzie ritenute sufficienti per la realizzazione dell'iniziativa.

7.5 La reiterazione degli interventi a favore di uno stesso beneficiario per titoli diversi o per lo stesso titolo, non può essere considerata consuetudinaria e non legittima alcun affidamento o aspettativa del beneficiario alla sua continuazione, per lo stesso o diverso ammontare.

7.6 Il destinatario, decade, di norma, dal diritto all'utilizzo del contributo messo a disposizione dalla Fondazione qualora il progetto non sia avviato nei diciotto mesi successivi alla comunicazione dell'impegno per cause imputabili al beneficiario o per il venir meno dell'iniziativa. La decadenza è dichiarata tramite delibera del Consiglio di Amministrazione che nel caso di progetti impegnativi o situazioni particolari valuterà se accordare un termine più ampio, fin dall'inizio o successivamente.

PARTE IV - PUBBLICITA' E NORME TRANSITORIE

ART. 8

PUBBLICITA'

8.1 Il presente Regolamento, una volta approvato, verrà reso pubblico nelle seguenti forme:

- a) invio all'Autorità di Vigilanza;
- b) consultazione presso la sede della Fondazione;
- c) pubblicazione sul sito Internet della Fondazione.

8.2 La Fondazione altresì pubblica sul sito Internet lo Statuto, il Programma Pluriennale di Attività, il Documento Programmatico Previsionale annuale, il Bilancio, le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore ad Euro 50 mila ed eventuali altri rilevanti documenti di valenza istituzionale.

ART. 9

NORME TRANSITORIE

9.1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2017.

9.2 Alle iniziative promosse da terzi per le quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento era già iniziata l'istruttoria da parte della Fondazione, seguitano ad applicarsi i criteri e le procedure di erogazione in vigore alla data di presentazione delle relative domande di contributo.